

COMUNE DI DAIRAGO

STATUTO

Delibera n. 47 del 6/11/2006

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Comune

1. Il Comune di Dairago è ente autonomo nell'ambito dei principi fissati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente statuto.

2. Il Comune tutela la sua denominazione, che può essere modificata con l'osservanza delle norme di cui all'art. 133 della Costituzione.

Art. 2 - Stemma e gonfalone

1. Il comune ha, come suo segno distintivo, lo stemma riconosciuto con provvedimento in data 6 maggio 1962 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei Conti in data 23 giugno 1962 al Reg. n. 4 Presidenza Fog. n. 2 e trascritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il 28 giugno 1962 nel Reg. anno 1962 Pag. n. 30.

2. Il comune fa uso, nelle cerimonie ufficiali, del gonfalone riconosciuto con provvedimento in data 6 maggio 1962 del Presidente della Repubblica, registrato alla Corte dei Conti in data 23 giugno 1962 al Reg. n. 4 Presidenza Fog. n. 2 e trascritto nei Registri dell'Ufficio Araldico il 28 giugno 1962 nel Reg. anno 1962 Pag. n. 30. Nell'uso del gonfalone si osservano le norme del D.P.C.M. 3 giugno 1986.

Art. 3 - Territorio

1. Il Comune di Dairago comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'Istituto Centrale di Statistica.

2. Il territorio del Comune di Dairago confina con i comuni di Arconate, Buscate, Magnago, Busto Garolfo, Busto Arsizio, Villa Cortese e Legnano.

3. Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in via Damiano Chiesa al n. 14.

4. Le modificazioni alla circoscrizione territoriale sono apportate con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione previa consultazione della popolazione del comune.

Art. 4 - Funzioni del comune

1. Il comune è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo ed il progresso civile, culturale, sociale ed economico.

2. Obiettivi preminenti del comune sono: lo sviluppo economico, sociale e culturale finalizzato alla salvaguardia dei diritti di tutti i cittadini, all'affermazione dei valori umani, alla realizzazione di una politica delle pari opportunità, da attuarsi attraverso organismi ad hoc ed al soddisfacimento dei bisogni collettivi.

3. Il comune ispira la propria attività ai valori e agli obiettivi della Costituzione della Repubblica Italiana e, in particolare, riconosce il valore fondamentale della persona umana e ne promuove lo sviluppo integrale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

4. Il comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuove rapporti di cooperazione e solidarietà con altre comunità nazionali e straniere e con le istituzioni umanitarie nazionali ed internazionali, promuove la

partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alla determinazione degli indirizzi politico-amministrativi del comune.

5. Il comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferitegli con legge dello Stato e della regione, secondo il principio di sussidiarietà; concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione; svolge le sue funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali.

Art. 5 - Funzioni del comune nel settore della sanità

1. Il comune, con l'obiettivo di garantire il diritto alla salute della comunità, esercita le funzioni sanitarie demandategli dalla legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale e che, comunque, non siano di competenza dello Stato o della regione.

2. Nello svolgimento della attività sanitaria il sindaco, quale autorità sanitaria locale, assume i provvedimenti necessari per assicurare lo stato di benessere fisico e psichico dei cittadini.

3. Il Sindaco in accordo con l'Azienda Sanitaria Locale nonché con gli altri comuni, con la provincia e con la regione garantisce l'assistenza medica, ostetrica e farmaceutica in tutte le ore del giorno e della notte.

4. Il comune adotta le opportune iniziative volte alla promozione di un sempre maggior impegno verso i problemi dell'infanzia, della famiglia, dell'handicap, all'educazione alla salute dei cittadini e in accordo con l'ASL istituisce ambulatori e consultori per l'assistenza alla maternità e infanzia, agli anziani ed agli invalidi e per il recupero dei tossicodipendenti.

Art. 6 - Funzioni del comune nel settore dell'assistenza e della beneficenza

1. Il comune svolge tutte le funzioni amministrative relative all'organizzazione ed all'erogazione dei servizi di assistenza e di beneficenza di cui all'art. 6 della legge 8 novembre 2000, n. 328.

2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al primo comma la giunta comunale predispone annualmente un programma di assistenza relativo a:

- a) manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti;
- b) favorire l'inserimento in idonei istituti delle persone inabili al lavoro o anziane;
- c) favorire la predisposizione di locali, idoneamente attrezzati, per accogliere nelle ore diurne anziani ed inabili.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui ai precedenti commi il comune si attiene alle disposizioni contenute nei decreti attuativi del comma 51 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

4. Il sindaco o l'assessore da lui delegato si avvale, nell'esercizio delle predette attività, dell'opera degli assistenti sociali, di associazioni di volontariato, nonché delle consulte eventualmente istituite.

Art. 7 - Funzioni del comune nell'assistenza scolastica

1. Il comune svolge le funzioni amministrative relative all'assistenza scolastica concernenti le strutture, i servizi e le attività destinate a facilitare, mediante erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni in istituzioni scolastiche pubbliche o private, l'assolvimento dell'obbligo scolastico, nonché, per gli studenti capaci e meritevoli ancorché privi di mezzi, la prosecuzione degli studi.

2. L'esercizio delle funzioni di cui al precedente comma deve svolgersi secondo le modalità previste dalla legge regionale.

Art. 8 - Funzioni del comune nel settore dello sviluppo economico

1. Il comune svolge funzioni amministrative nelle seguenti materie attinenti allo sviluppo economico della sua popolazione:

- a) fiere e mercati (art. 54 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616)

- b) turismo ed industria alberghiera (art. 60 del detto D.P.R. n. 616)
- c) agricoltura e foreste (art. 78 del detto D.P.R. n. 616)
- d) attività produttive (art. 23 D.Lgs. 31.3.1998, n. 112).

Art. 9 - Funzioni del comune in materia di edilizia pubblica e di tutela dell'ambiente da inquinamenti

1. Il comune esercita per mezzo della giunta le funzioni amministrative concernenti l'assegnazione di edilizia residenziale pubblica. Non ci si riferisce alla assegnazione delle case popolari, che è di competenza dell'A.L.E.R., bensì alla assegnazione di alloggi per anziani e giovani coppie.

2. Il comune svolge altresì le funzioni amministrative concernenti il controllo dell'inquinamento atmosferico; il controllo, in sede di circolazione, dell'inquinamento atmosferico ed acustico prodotto da auto e motoveicoli; la rilevazione, il controllo, la disciplina e la prevenzione delle emissioni sonore; il controllo del tasso di inquinamento delle acque pubbliche e di quelle immesse in fognatura.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui ai precedenti commi si osservano le norme statali e regionali vigenti.

Art. 10 - Tutela del patrimonio naturale, storico ed artistico

1. Il comune adotta le misure necessarie a conservare e difendere l'ambiente e promuovere inoltre iniziative per la diffusione tra i cittadini di una cultura ecologica anche in collaborazione con le autorità scolastiche, le associazioni ed i gruppi ambientalisti.

2. Il comune tutela il patrimonio storico, artistico garantendone il godimento da parte della collettività. In particolare valorizza la Chiesa parrocchiale, il Santuario della Madonna in Campagna, l'edificio del Camaoon, la torre Lampugnani e le rimanenti testimonianze della antica società.

Art. 11 - Promozione dei beni culturali dello sport e del tempo libero

1. Il comune promuove lo sviluppo del patrimonio culturale e di tradizioni locali, incoraggia e favorisce l'attività sportiva, turistica e ricreativa.

2. Per il raggiungimento di tali finalità favorisce l'istituzione di enti, organismi ed associazioni, ne sostiene e coordina le manifestazioni e le iniziative, promuove la creazione di idonee strutture, servizi ed impianti e ne assicura l'accesso disciplinandolo mediante apposito regolamento.

Art. 12 - Compiti del comune

1. Il comune gestisce servizi propri ai sensi delle norme del Capo I - Tit. IV del presente statuto.

2. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare. Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale Ufficiale di Governo.

3. Il comune esercita, altresì, le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidate dalla legge, secondo la quale saranno regolati i relativi rapporti finanziari per assicurare le risorse necessarie.

4. Il comune si impegna:

- a) ad esercitare le funzioni amministrative che gli vengono delegate dalla regione a condizione che le spese sostenute siano a totale carico della regione nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega. A tal fine il comune riconosce alla regione poteri di indirizzo, di coordinamento e di controllo;
- b) a consentire alla regione di avvalersi degli uffici comunali, secondo i principi di cui alla precedente lettera a).

5. Il comune, al fine di garantire pari opportunità tra uomini e donne:

- a) riserva a donne almeno un terzo dei posti di componente delle commissioni di concorso;

- b) adotta propri atti regolamentari per assicurare pari dignità di uomini e donne sul lavoro, conformemente alle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Art. 13 - Albo pretorio

1. Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico.
2. Il segretario comunale o un impiegato da lui delegato è responsabile delle pubblicazioni.

Titolo II
ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I - Organi istituzionali

Art. 14 - Organi

1. Sono organi del comune il consiglio comunale, il sindaco e la giunta comunale e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente statuto.

Capo II - Consiglio comunale

Art. 15 - Elezione e composizione

1. Le norme relative alla composizione, all'elezione, alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità e alla decadenza dei consiglieri sono stabilite dalla legge.

Art. 16 - Durata in carica

1. La durata in carica del consiglio è stabilita dalla legge.
2. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 17 - Consiglieri comunali

1. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del consiglio a norma dell'art. 141, comma 1, lettera b), numero 2), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare la condizione degli eletti a norma dell'art. 41 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dichiarare la ineleggibilità o la incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

3. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge. Essi si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento per il funzionamento del consiglio, di cui al successivo art. 22.

4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e degli enti da esso dipendenti nel rispetto della legge n. 241/90, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. I

consiglieri hanno diritto di ottenere visione della documentazione con richiesta verbale e copia fotostatica e/o conforme con richiesta scritta in carta semplice. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

5. L'esercizio del diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento.

6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le procedure stabilite dal regolamento interno del consiglio comunale.

7. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite dalla legge.

8. Il comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al sindaco che si trovano implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente e sino a quando non vi sia conflitto di interessi tra il tutelato ed il precedente.

9. Il comune assicura i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

10. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio comunale ed ogni altra comunicazione ufficiale.

11. Ogni consigliere deve comunicare annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel regolamento per il funzionamento del consiglio.

12. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che nell'elezione a tale carica ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

13. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie come definite all'art. 23 del presente statuto per tre volte consecutive senza giustificato motivo, tempestivamente comunicato al segretario comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale da notificarsi all'interessato. A tal fine il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con atto scritto, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione. Scaduto quest'ultimo termine il consiglio comunale esamina e delibera in merito, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative addotte dal consigliere interessato.

14. Ai sensi dell'art. 67 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267 i consiglieri comunali possono essere (eletti e/o¹) nominati componenti del consiglio di amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria. Le modalità di (elezione e/o²) nomina sono stabilite dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

Art. 17 bis - Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto nel regolamento per il funzionamento del consiglio e ne danno comunicazione al sindaco ed al segretario comunale unitamente all'indicazione del nominativo del capigruppo. Qualora tale facoltà non venga esercitata o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni ed i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

2. I consiglieri possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

¹ Parole annullate dall'O.RE.CO. - Sez. Interprovinciale di Milano - con atti n. 100 nella seduta del 13/10/2000

² Parole annullate dall'O.RE.CO. - Sez. Interprovinciale di Milano - con atti n. 100 nella seduta del 13/10/2000

3. Il regolamento per il funzionamento del consiglio può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

4. I capigruppo consiliari possono, a loro richiesta, essere domiciliati presso la segreteria comunale.

Art. 18 - Competenze del consiglio comunale

1. Il consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.

2. Il consiglio esercita la potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.

3. Il consiglio conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.

4. Il consiglio ispira la propria azione al principio di solidarietà.

5. Il consiglio è dotato di propria autonomia funzionale ed organizzativa disciplinata, nell'ambito dei principi stabiliti dallo statuto, da apposito regolamento di funzionamento.

6. Il regolamento per il funzionamento del consiglio è approvato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune e a scrutinio palese, e prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, le modalità di presentazione e discussione delle proposte, nonché la disciplina della gestione delle risorse attribuite al consiglio per il suo funzionamento e per quello dei gruppi consiliari regolarmente costituiti.

7. Il consiglio definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Gli indirizzi devono essere basati su criteri di competenza, professionalità ed idoneità all'incarico.

8. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

Art. 19 - Esercizio della potestà regolamentare

1. Il consiglio comunale e la giunta comunale, ciascuno secondo le proprie competenze, adottano, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dallo statuto, regolamenti per l'organizzazione ed il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l'esercizio delle funzioni.

2. I regolamenti sono votati nel loro insieme.

3. I regolamenti, divenuti esecutivi ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, sono pubblicati all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi ed entrano in vigore dopo tale pubblicazione.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano divenuti esecutivi, è trasmessa al commissario del governo per il tramite del presidente della giunta regionale.

Art. 20 - Commissioni comunali permanenti

1. Le modalità di voto, le norme di composizione con criterio proporzionale e di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento.

2. Il sindaco e gli assessori possono partecipare ai lavori delle commissioni, senza diritto di voto.

3. Le commissioni esaminano preventivamente le più importanti questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimono su di esse il proprio parere che può essere trascritto in eventuale deliberazione; concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento della attività amministrativa del consiglio.

4. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e di membri della giunta, nonché, previa comunicazione al sindaco, dei

responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti e aziende dipendenti dal comune.

5. Per quanto riguarda le commissioni di controllo e di garanzia la presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti a gruppi di minoranza.

Art. 21 - Commissioni speciali

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

- a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini della attività del comune;
- b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie, senza vincolo di segreto d'ufficio;
- c) una commissione che viene consultata dalla giunta e dal sindaco su criteri di carattere generale, in base ai quali la giunta ed il sindaco stessi provvedono alle nomine di loro competenza negli enti e negli organismi cui il comune partecipa.

2. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi. Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, deve deliberare l'istituzione di tali commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione.

3. I poteri, la composizione ed il funzionamento delle suddette commissioni sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 22 - Commissione per il regolamento del consiglio

1. Il consiglio nomina una commissione consiliare per la predisposizione del regolamento per il proprio funzionamento di cui all'art. 18, commi 6 e 7, del presente statuto, su designazione dei gruppi consiliari in relazione alla loro composizione numerica ed in modo da garantire la presenza in essa, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo.

2. La commissione esamina preventivamente tutte le proposte sulle norme da inserire nel Regolamento, le coordina in uno schema redatto in articoli e lo sottopone, con proprio parere, all'approvazione del consiglio.

3. La commissione è nominata per l'intera durata del consiglio e, oltre al compito della formazione del regolamento, ha anche quello di curarne l'aggiornamento, esaminando le proposte dei consiglieri in ordine alle modificazioni ed alle aggiunte da apportarvi e sottoponendolo, con il proprio parere, al voto del consiglio.

Art. 23 - Sessioni del consiglio

1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.

2. Sono considerate ordinarie, anche ai fini della convocazione dei consiglieri, le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni (liberi) prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri; in questo secondo caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

Art. 24 - Convocazione dei consiglieri

1. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio comunale ai

sensi dell'art. 17, comma 10, del presente statuto; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.

2. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.

Art. 24 bis - Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 60 giorni decorrenti dal suo avvenuto insediamento il sindaco, sentita la giunta comunale, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale può partecipare alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, modificazioni ed adeguamenti, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.

3. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio comunale, in sessione straordinaria, provvede a verificare l'attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei singoli assessori. In tale occasione è facoltà del consiglio provvedere ad integrare, con adeguamenti strutturali e modificazioni, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in sede locale.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo il sindaco presenta al consiglio comunale un documento sullo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 25 - Intervento dei consiglieri per la validità delle sedute e delle deliberazioni

1. Il consiglio delibera con l'intervento del numero di consiglieri e con le modalità indicate nell'apposito regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 26 - Astensione dei consiglieri

1. I consiglieri comunali debbono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni nei casi indicati nell'art. 78 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 27 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del consiglio e delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

Art. 28 - Presidenza delle sedute consiliari

1. Chi presiede l'adunanza del consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e deliberazioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.

3. Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso chiunque sia causa di disordine.

Art. 29 - Votazioni e funzionamento del consiglio

1. Nessuna deliberazione è valida se non viene adottata in seduta valida e con la maggioranza dei votanti.

2. Le deliberazioni del consiglio sono assunte, di regola, con votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

3. Le schede bianche, le non leggibili e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.

4. Per le nomine e le designazioni di cui all'art. 42, comma 2, lettera m), del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, si applica, in deroga al disposto del precedente comma 1, il principio della maggioranza relativa.

5. In rappresentanza della minoranza, nel numero ad essa spettante, sono proclamati eletti i designati dalla minoranza stessa che nella votazione di cui al precedente comma hanno riportato maggiori voti.

6. Il regolamento determina le norme per il funzionamento del consiglio.

Art. 30 - Verbalizzazione

1. Il segretario del comune partecipa alle riunioni del consiglio e ne redige il verbale che sottoscrive insieme con il sindaco o chi presiede l'adunanza.

2. Il consiglio può scegliere uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente però allo scopo di deliberare sopra un determinato oggetto, e con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale, specificandone i motivi.

3. Il processo verbale indica i punti principali della discussione e il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi del medesimo.

5. Il regolamento stabilisce:

- a) le modalità di approvazione del processo verbale e di inserimento in esso di rettificazioni eventualmente richieste dai consiglieri;
- b) le modalità secondo cui il processo può darsi per letto.

Art. 31 - Pubblicazione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni del consiglio devono essere pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni del consiglio diventano esecutive e possono essere dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Capo III - Giunta comunale e sindaco

Sezione 1 - Elezione della giunta e del sindaco

Art. 32 - Elezione del sindaco e della giunta

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Il sindaco è membro del consiglio.

2. Il sindaco nomina i componenti della giunta, tra cui un vicesindaco e dà comunicazione al consiglio nella prima seduta successiva alla elezione.

3. *Abrogato*

4. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.

Sezione 2 - La giunta comunale

Art. 33 - La giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso politico-amministrativo e collabora col sindaco al governo del comune improntando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nell'ambito delle linee programmatiche di mandato ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti.

Art. 34 - Composizione e presidenza

1. La giunta comunale è composta dal sindaco, che la presiede, e da un numero massimo di assessori così come previsto dal comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

2. In caso di assenza o impedimento del sindaco, presiede il vicesindaco.

Art. 35 - Assessori extraconsiliari

1. Possono essere eletti assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.

2. La presenza degli assessori di cui al primo comma non modifica il numero degli assessori componenti la giunta, di cui al comma 1 dell'articolo precedente.

3. Il numero degli assessori extraconsiliari non può eccedere la metà degli assessori da cui la giunta è composta.

4. Il consiglio comunale procede all'accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità degli assessori extraconsiliari subito dopo l'elezione del sindaco e della giunta.

5. Gli assessori extraconsiliari sono equiparati a tutti gli effetti agli assessori di estrazione consiliare; partecipano alle sedute di consiglio senza diritto di voto, con possibilità di relazionare per gli affari di propria competenza. L'assessore extraconsiliare non può legittimamente sostituire il Sindaco, in quanto a tale funzione è abilitato in via esclusiva il vicesindaco, di estrazione consiliare.

Art. 36 - Elezione della giunta

1. L'elezione della giunta è di competenza del sindaco. Avviene nei modi e termini indicati dalla legge e dall'art. 32 del presente statuto.

2. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori, nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

Art. 37 - Anzianità degli assessori

[Abrogato]

Art. 38 - Durata in carica della giunta

1. La giunta rimane in carica fino all'insediamento della nuova giunta e del nuovo sindaco.

2. Le dimissioni del sindaco comportano la decadenza della giunta con effetto dalla elezione della nuova.

3. Il voto contrario del consiglio su una proposta della giunta non comporta le dimissioni della stessa.

Art. 39 - Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta del sindaco non comporta le dimissioni del sindaco.

2. Il sindaco e la rispettiva giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati senza computare a tal fine il sindaco e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 40 - Cessazione di singoli componenti della giunta

1. Gli assessori singoli cessano dalla carica per:

- a) morte;
- b) dimissioni;
- c) revoca;
- d) decadenza.

2. Le dimissioni da membro della giunta sono presentate al sindaco, il quale provvede a dare comunicazione durante la prima seduta del consiglio.

3. [Abrogato]

4. Gli assessori singoli decadono dalla carica nei casi previsti dalla legge.

5. [Abrogato]

6. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati, decaduti o cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il sindaco entro 15 giorni dall'accertamento della causa.

Art. 41 - Funzionamento della giunta

1. L'attività della giunta è collegiale.

2. La giunta è convocata dal sindaco, che fissa gli oggetti all'ordine del giorno della seduta.

3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta e assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.

4. La giunta delibera con l'intervento di almeno la metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei voti.

5. Le sedute della giunta non sono pubbliche.

6. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, prevale quello del sindaco o di chi per lui presiede la seduta.

7. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta deve essere corredata del parere, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria, nonché del segretario comunale sotto il profilo di legittimità. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, redige il verbale dell'adunanza, che deve essere sottoscritto dal sindaco o da chi, per lui, presiede la seduta, e dal segretario stesso; e cura la pubblicazione delle deliberazioni all'albo pretorio.

9. La giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 42 - Competenze della giunta

1. La giunta collabora col sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio o non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.

2. La giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative:

- a) propone al consiglio i regolamenti di competenza del medesimo;
- b) approva i progetti, i programmi esecutivi nonché tutti i provvedimenti che non comportino impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
- c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
- d) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
- e) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del segretario comunale;
- f) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

- g) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
- h) adotta la preventiva deliberazione per la nomina o la revoca da parte del sindaco del direttore generale; autorizza il sindaco a conferire le funzioni di direttore generale al segretario comunale; autorizza il conferimento di incarichi dirigenziali e per le collaborazioni esterne;
- i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni mobiliari;
- j) fissa la data di convocazione per i referendum locali di cui all'art. 55 del presente statuto;
- k) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione dei mezzi, funzioni delegate da provincia, regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- l) approva gli accordi di contrattazione decentrata per il personale dipendente;
- m) approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato di obiettivi su proposta del direttore generale;
- n) approva, a seguito di accordi decentrati, i parametri, gli standard e i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
- o) determina i misuratori ed i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione.

Art. 43 - Deliberazioni d'urgenza della giunta

1. La giunta può, in caso d'urgenza, sotto la propria responsabilità, prendere deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio.

2. L'urgenza, determinata da cause nuove e posteriori all'ultima adunanza consiliare, deve essere tale da non consentire la tempestiva convocazione del consiglio.

3. Le deliberazioni suddette sono da sottoporre a ratifica del consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il consiglio, ove neghi la ratifica o modifichi la deliberazione della giunta, adotta i necessari provvedimenti nei riguardi dei rapporti giuridici eventualmente sorti sulla base delle deliberazioni non ratificate o modificate.

Art. 44 - Pubblicazione delle deliberazioni della giunta

1. Tutte le deliberazioni della giunta sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Si applica alle deliberazioni della giunta il disposto dell'art. 31 del presente statuto.

Sezione 3 - Sindaco

Art. 45 - Sindaco organo istituzionale

1. Il sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune, rappresenta l'ente ed è ufficiale del governo

2. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune da portarsi a tracolla.

3. Il sindaco presta davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4. La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso o ritardato giuramento.

Art. 45-bis - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco

1. In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alle elezioni del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

2. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi

dell'art. 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55 come modificato dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.

3. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al consiglio. In tal caso si procede allo scioglimento del consiglio con contestuale nomina di un commissario.

4. Lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco nonché della giunta.

Art. 46 - Competenze del sindaco quale capo dell'amministrazione comunale

1. Il sindaco rappresenta il comune, ed è l'organo responsabile dell'amministrazione; dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune; in particolare il sindaco:

- a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno della seduta del consiglio comunale, ne dispone la convocazione e la presiede; provvede alla convocazione del consiglio quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri ai sensi dell'art. 23 del presente statuto;
- b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari;
- c) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio comunale in quanto di competenza consiliare;
- d) propone gli argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione, la presiede e ne coordina l'attività;
- e) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma;
- f) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267;
- g) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alle connesse verifiche di risultato, nonché all'esecuzione degli atti;
- h) impartisce direttive al segretario comunale, al direttore, se nominato, ed ai responsabili degli uffici e servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali;
- i) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell'apposito albo;
- j) conferisce e revoca, se lo ritiene opportuno e previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stipulata per la nomina apposita convenzione con altri comuni;
- k) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti comunali;
- l) impartisce direttive nell'esercizio di funzioni di polizia locale; vigila sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- m) compie gli atti conservativi dei diritti del comune;
- n) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa coi responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

2. Il sindaco, inoltre, esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente statuto e dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune.

3. Il sindaco o gli assessori da esso delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo presentata dai consiglieri. Le modalità della presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dallo statuto e dal regolamento consiliare.

Art. 47 - Delegazioni del sindaco

1. Il sindaco, con proprio provvedimento, può nominare un assessore con la delega a sostituirlo in caso di assenza o impedimento. Tale assessore non può essere anche un assessore extra-consiliare.

2. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare gli atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

3. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi, il sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

4. Il sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

5. Le delegazioni e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

6. Nell'esercizio delle attività delegate gli assessori sono responsabili di fronte al sindaco e secondo quanto disposto dall'art. 86 e seguenti del presente statuto.

7. Gli assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano la firma presso la prefettura per eventuali legalizzazioni.

8. Il sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può incaricare consiglieri comunali di compiti e studi su specifiche materie utili per l'esercizio delle funzioni dell'ente, con esclusione di attività gestionali.

Art. 48 - Potere di nomina del sindaco

1. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale, di cui all'art. 18, il sindaco provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

2. Tutte le nomine e le designazioni devono essere fatte entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza il comitato regionale adotta i previsti provvedimenti di legge.

Art. 49 - Potere di ordinanza del sindaco

1. Il sindaco emette ordinanze in conformità alle leggi ed ai regolamenti generali e comunali.

2. Le trasgressioni alle ordinanze predette sono punite con sanzione pecuniaria amministrativa a norma della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Il sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3 bis. In casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verificano particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio adottando i provvedimenti di cui al comma 3.

4. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 3 è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Art. 50 - Competenze del sindaco quale ufficiale del governo

1. Il sindaco, quale ufficiale del governo, sovrintende:

a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;

- b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
- c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
- d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il prefetto.

2. Ove il sindaco o chi ne esercita le funzioni non adempia ai compiti di cui al precedente comma, è tenuto a rimborsare al comune le indennità corrisposte al commissario eventualmente inviato dal Prefetto per l'adempimento delle funzioni stesse.

Titolo III

Capo I - Istituti di partecipazione

Sezione 1 - Criteri direttivi

Art. 51 - Partecipazione dei cittadini

1. Il comune garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica, sociale e culturale della comunità, favorendo, a tal fine, il costituirsi di ogni associazione di volontariato con fini di servizio sociale e di promozione culturale intesa a concorrere con metodo democratico alla predetta attività.

2. Nell'esercizio delle sue funzioni, nella formazione ed attuazione dei propri programmi gestionali il comune assicura la partecipazione dei cittadini, dei sindacati e delle altre organizzazioni sociali, riconoscendo che presupposto della partecipazione è l'informazione.

3. Ai fini di cui al comma precedente l'amministrazione comunale favorisce:

- a) le assemblee e consultazioni di quartiere e di zona sulle principali questioni di scelta;
- b) l'iniziativa popolare in tutti gli ambiti consentiti dalle leggi vigenti.

4. L'amministrazione comunale garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

5. La giunta comunale registra, previa istanza degli interessati, le associazioni presenti sul territorio istituendo un albo delle associazioni, i cui criteri dovranno essere definiti da un apposito regolamento.

Sezione 2 - Riunioni, assemblee, consultazioni

Art. 52 - Riunioni e assemblee

1. Il diritto di promuovere riunioni e assemblee in piena libertà e autonomia appartiene a tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a norma della costituzione, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative.

2. L'amministrazione comunale ne facilita l'esercizio, mettendo a disposizione di tutti i cittadini, gruppi e organismi sociali a carattere democratico che si riconoscono nei principi della Costituzione repubblicana, che ne facciano richiesta, strutture e spazi idonei. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, dovranno precisare le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone e alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

3. Per la copertura delle spese può essere richiesto il pagamento di un corrispettivo. Anche per le assemblee disposte dall'amministrazione comunale deve essere fissato il limite delle spese a carico del fondo economale.

4. L'amministrazione comunale può convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:

- a) per la formazione di comitati e commissioni;
- b) per dibattere problemi;
- c) per sottoporre proposte, programmi, consuntivi, deliberazioni.

5. La convocazione di cui al precedente comma è disposta dal sindaco, dalla giunta o dal consiglio comunale.

6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee sono stabilite nell'apposito regolamento.

Art. 53 - Consultazioni

1. Il consiglio comunale e/o la giunta di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, deliberano la consultazione dei cittadini, dei lavoratori, degli studenti, delle forze sindacali e sociali, nelle forme volta per volta ritenute più idonee, su provvedimenti di loro interesse.

2. Consultazioni, nelle forme previste nell'apposito regolamento, possono tenersi nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive.

3. I risultati delle consultazioni devono essere riportati negli atti del consiglio comunale che ne fanno esplicita menzione nelle inerenti deliberazioni.

4. I costi delle consultazioni sono a carico del comune salvo che la consultazione sia stata richiesta da altri organismi a loro spese.

5. La consultazione può essere indetta anche per categorie di giovani non ancora elettori.

Sezione 3 - Iniziative popolari

Art. 54 - Istanza, petizioni e proposte

1. Gli elettori del comune possono rivolgere istanze e petizioni al consiglio comunale per quanto riguarda le materie di competenza con riferimento ai problemi di esclusivo interesse per la popolazione locale, nell'ambito delle competenze proprie del comune, nonché proporre deliberazioni nuove o di revoca delle precedenti.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte sono comunicate ai consiglieri entro 10 giorni dalla presentazione. Il consiglio comunale provvede a deliberare nel merito entro 90 giorni.

3. Agli effetti dei precedenti commi le istanze possono essere sottoscritte da uno o più cittadini; le petizioni e le proposte da non meno di 1/20 (un ventesimo) degli elettori iscritti nelle liste elettorali dell'ultima competizione elettorale.

4. L'autenticazione delle firme avviene a norma delle disposizioni del regolamento sul referendum di cui al successivo art. 57.

Art. 55 - Referendum

1. Il referendum su materie di esclusiva competenza comunale è volto a realizzare il rapporto tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2. Il comune ne favorisce l'esperimento nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell'organizzazione comunale.

3. Si fa luogo a referendum consultivo:

- a) nel caso sia deliberato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune;
- b) qualora vi sia richiesta da parte degli elettori, iscritti nelle liste elettorali del comune dell'ultima competizione elettorale nel numero previsto dal regolamento di cui al successivo art. 57.

4. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune.

5. Sull'ammissibilità del referendum decide il consiglio comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune entro 90 giorni dalla presentazione.

6. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 56 - Effetti del referendum

1. Il quesito sottoposto a referendum è dichiarato accolto nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti per le elezioni comunali; altrimenti è dichiarato respinto.

2. Se l'esito è stato favorevole, il sindaco è tenuto a proporre al consiglio comunale entro 90 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a referendum.

Art. 57 - Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite nell'apposito regolamento, che prevederà le modalità per la raccolta, il numero e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, i tempi per l'esame della validità delle firme, dei tempi di indizione dello stesso e per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Art. 58 - Azione popolare

1. Ciascun elettore del comune può far valere, in giudizio, le azioni ed i ricorsi che spettano al comune.

Art. 59 - Pubblicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ivi compresi quelli interni, che concorrono alla formazione della volontà dell'ente, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese, secondo i principi sanciti dalla legge n. 241/90.

Art. 60 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Con apposito regolamento è assicurato ai cittadini del comune, singoli o associati, il diritto di accesso agli atti amministrativi ed è disciplinato il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi.

2. Il regolamento inoltre:

- a) individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti;
- b) detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardino;
- c) assicura il diritto dei cittadini di accedere, in generale, alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione;
- d) assicura agli enti, alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di accedere alle strutture ed ai servizi, al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione.

Capo II - Difensore civico

Art. 61 - Istituzione

1. E' previsto nel comune l'ufficio del "difensore civico" quale garante del buon andamento, dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa.

2. Il difensore civico non è sottoposto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale dagli organi del comune ed è tenuto esclusivamente al rispetto dell'ordinamento vigente.

3. L'ufficio di "difensore civico" può essere assolto in forma consortile con altri comuni mediante apposita convenzione da stipularsi, che disciplinerà le modalità.

Art. 62 - Elezione del difensore civico

1. Il difensore civico è eletto con deliberazione del consiglio comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. La votazione avviene per schede segrete.

3. Il difensore civico deve essere in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità con la carica di consigliere comunale ed essere scelto fra i cittadini che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa.

4. L'incarico di difensore civico è incompatibile con ogni altra carica elettiva pubblica e con incarichi direttivi o esecutivi di partito.

5. L'incompatibilità, originaria o sopravvenuta, comporta la dichiarazione di decadenza dall'ufficio se l'interessato non fa cessare la relativa causa entro venti giorni dalla contestazione.

Art. 63 - Durata in carica e revoca del difensore civico

1. Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio comunale che lo ha eletto e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione.

2. I poteri del difensore civico sono prorogati fino all'entrata in carica del successore.

3. Il difensore civico può essere revocato, con deliberazione del consiglio comunale da adottarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al comune, per gravi motivi anche inerenti all'esercizio delle sue funzioni.

Art. 64 - Funzioni

1. A richiesta di chiunque vi abbia interesse, il difensore civico interviene presso l'amministrazione comunale, presso gli enti e le aziende da essa dipendenti per assicurare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano tempestivamente e correttamente emanati.

2. Nello svolgimento della sua azione il difensore civico rileva eventuali irregolarità, negligenze o ritardi, valutando in relazione alle questioni sottoposte al suo esame anche la rispondenza alle norme di buona amministrazione e suggerendo mezzi e rimedi per l'eliminazione delle disfunzioni rilevate.

3. Il difensore civico può intervenire anche di propria iniziativa a fronte di casi di particolare gravità già noti e che stiano preoccupando la cittadinanza.

4. Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali nei casi di cui all'art. 127 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 65 - Modalità di intervento

1. Le persone che abbiano in corso una pratica o abbiano interesse ad un procedimento amministrativo in corso presso l'amministrazione del comune o degli enti ed aziende da esso dipendenti, hanno diritto di chiedere per iscritto notizie sullo stato della pratica o del procedimento; trascorsi 30 giorni senza che abbiano ricevuto risposta o qualora ne abbiano ricevuta una insoddisfacente, possono chiedere l'intervento del difensore civico.

2. Il difensore civico può convocare direttamente i funzionari cui spetta la responsabilità dell'affare in esame, dandone avviso al responsabile del servizio o ufficio da cui dipendono, e con essi può procedere all'esame della pratica o del procedimento.

3. Il difensore civico ha diritto di ottenere dall'amministrazione comunale e dagli enti ed aziende di cui al comma 1 copia degli atti e documenti, nonché ogni notizia connessa

alle questioni trattate, e deve denunciare al sindaco i funzionari che impediscano o ritardino l'espletamento delle sue funzioni.

4. Il difensore civico deve sospendere ogni intervento sui fatti dei quali sia investita l'autorità giudiziaria penale.

Art. 66 - Relazione al consiglio comunale

1. Il difensore civico invia al consiglio comunale, entro il 31 marzo di ogni anno, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, segnalando i casi in cui si sono verificati ritardi e irregolarità e formulando osservazioni e suggerimenti.

2. Il consiglio comunale, esaminata la relazione, adotta le determinazioni di sua competenza che ritenga opportune.

Art. 67 - Mezzi del difensore civico

1. Il consiglio comunale stabilisce, con propria deliberazione, sentito il difensore civico, la sede, la dotazione organica ed i criteri di assegnazione del personale. L'assegnazione del personale all'ufficio del difensore civico è stabilita con deliberazione della giunta.

2. Il personale assegnato è individuato nell'organico comunale e, per le funzioni di che trattasi, dipende dal difensore civico.

3. L'arredamento, i mobili e le attrezzature sono assegnati al difensore civico, che ne diviene consegnatario.

4. Le spese di funzionamento sono impegnate, anche su proposta del difensore civico, e liquidate secondo le norme e le procedure previste dal vigente ordinamento.

Art. 68 - Trattamento economico

1. Al difensore civico spettano l'indennità di funzione da determinarsi con la delibera di nomina, l'indennità di missione ed il rimborso delle spese di trasporto nella misura stabilita dalla legislazione vigente per gli assessori comunali. Il personale assegnato al difensore civico s'intende a part time in ore e giorni da concordarsi con la giunta comunale.

Titolo IV ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Art. 69 - Svolgimento dell'azione amministrativa

1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione e di semplicità delle procedure; svolge tale attività precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico secondo le leggi.

2. Gli organi istituzionali del comune ed i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti ai sensi della legge sull'azione amministrativa.

3. Il comune, per lo svolgimento delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua le forme di decentramento previste dal presente statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la provincia.

4. Il comune nell'ambito delle sue competenze gestisce servizi pubblici.

Capo I - Servizi

Art. 70 - Servizi pubblici comunali

1. Il comune può assumere l'impianto e la gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 71 - Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il consiglio comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.

2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie di cui all'art. 3 del D.P.R. 1 ottobre 1986, n. 902.

Art. 72 - Aziende speciali ed istituzioni

1. Il consiglio comunale delibera la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo statuto.

2. Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono:

- a) il consiglio di amministrazione, i cui componenti sono nominati dal consiglio comunale, fuori del proprio seno, fra coloro che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale e una speciale competenza tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni svolte presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. La nomina ha luogo a maggioranza assoluta dei voti. Si applicano per la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione le norme previste dall'ordinamento vigente per la revoca degli assessori comunali;
- b) il Presidente, nominato dal consiglio comunale con votazione separata, prima di quella degli altri componenti del consiglio di amministrazione;
- c) il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale. E' nominato per concorso pubblico per titoli ed esami.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente statuto e da regolamenti comunali.

5. Spetta al consiglio comunale conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

Capo II - Forme associative e di cooperazione accordi di programma

Art. 73 - Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con altri comuni e la provincia, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, anche secondo le modalità indicate nell'art. 30, comma 4, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 74 - Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri comuni e province per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste dall'art. 73 del presente statuto, in quanto compatibili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione al comune degli atti fondamentali del consorzio stesso.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 75 - Unione di comuni

1. Il comune può costituire una unione con altri comuni contermini per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni o servizi.

2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati con deliberazione consiliare con la procedura e la maggioranza richieste per le modificazioni dello statuto comunale.

3. Lo statuto (dell'unione) individua gli organi dell'unione e le modalità per la loro costituzione, le funzioni svolte dall'unione e le corrispondenti risorse, e contiene le previsioni di cui all'art. 32, comma 3, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 76 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. A tal fine il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

3. L'accordo, consistente nel consenso unanime delle amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del sindaco ed è pubblicato sul bollettino ufficiale della regione.

4. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune.

5. La disciplina degli accordi di programma, prevista dall'art. 34 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, e dal presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza del comune.

Titolo V UFFICI E PERSONALE

Art. 77 - Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita agli organi elettivi e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, al segretario comunale e ai responsabili degli uffici e dei servizi.

2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione ed i servizi prestati, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.

Capo I - Organizzazione degli uffici

Art. 78 - Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso i regolamenti (di organizzazione) stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e servizi e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.

2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo e al direttore, se nominato, al segretario comunale e ai funzionari responsabili spetta, al fine del perseguimento degli obiettivi assegnati, la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di responsabilità e professionalità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate in strutture progressivamente più ampie come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.

4. Il comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Capo II - Organizzazione del personale

Art. 79 - Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività gli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei relativi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

3. Il regolamento determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'evoluzione professionale del personale, assicura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psico-fisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Art. 80 - Direttore generale

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.

3. La durata dell'incarico del direttore non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca previa deliberazione della giunta in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi fissati o di contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta.

4. Quando non risulti stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale le relative funzioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.

Art. 80 bis - Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tal riguardo, gli impartirà il sindaco.

2. Il direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo gli rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. Il direttore generale predispose la proposta di piano esecutivo di gestione e di piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.

4. Il regolamento di organizzazione indica nel dettaglio le funzioni del direttore generale.

Art. 81 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione.

2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici ed i servizi loro assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. Le funzioni dei responsabili sono indicate nel dettaglio dal regolamento. I responsabili degli uffici e dei servizi promuovono le liti e resistono alle medesime, adottando allo scopo apposite determinazioni con la quale assegnano l'incarico al patrocinatore dell'Ente.

4. I responsabili possono delegare tali funzioni al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

Art. 82 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, nelle forme, coi limiti e le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento, può conferire incarichi dirigenziali o di alta specializzazione al di fuori della dotazione organica con contratto a tempo determinato, nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. Il sindaco, previa deliberazione della giunta comunale, nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può conferire, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato (o incaricato con contratto di lavoro autonomo³), ai sensi dell'art. 110, comma 2, del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 83 - Collaborazioni esterne

1. Il regolamento del personale può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne:

- a) la durata che, comunque, non potrà essere superiore alla durata del programma;
- b) i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico;
- c) la natura privatistica del rapporto.

Art. 84 - Segretario comunale

³ Frase annullata dall'O.RE.CO. - Sez. Interprovinciale di Milano - con atti n. 389 nella seduta del 13/10/2000

1. Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente, ed è scelto nell'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del segretario comunale.
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici comunali.
5. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta e del consiglio comunale e ne cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme col sindaco.
6. Il segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai singoli consiglieri.
7. Il segretario riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta e del consiglio soggette a controllo eventuale da parte del difensore civico.
8. Il segretario presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e le mozioni di sfiducia.
9. Il segretario comunale roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte, quando non sia indispensabile l'assistenza di notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente.
10. Il segretario esercita ogni altra funzione attribuitagli dal presente statuto o dai regolamenti comunali, o conferitagli dal sindaco.
11. Il segretario comunale può esercitare le funzioni di direttore generale ai sensi degli artt. 80 e 80 bis del presente statuto.

Titolo VI RESPONSABILITA'

Art. 85 - Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Gli amministratori ed i dipendenti predetti, per la responsabilità di cui al precedente comma, sono sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti, nei modi previsti dalle leggi in materia.
3. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del comma 1, devono farne denuncia al Procuratore Generale della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
4. Se il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile dei servizi la denuncia è fatta a cura del Sindaco.

Art. 86 - Responsabilità verso i terzi

1. Gli amministratori ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.
3. E' danno ingiusto, agli effetti del comma 1, quello derivante da ogni violazione dei diritti dei terzi che l'amministratore o il dipendente abbia commesso per dolo o per colpa grave; restano salve le responsabilità più gravi previste dalle leggi vigenti.

4. La responsabilità personale dell'amministratore o del dipendente sussiste tanto se la violazione del diritto del terzo sia cagionata dal compimento di atti o di operazioni, quanto se la detta violazione consista nella omissione o nel ritardo ingiustificato di operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

5. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente ed i membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 87 - Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere ed ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alla giurisdizione della Corte dei Conti secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

Art. 88 - Prescrizione dell'azione di responsabilità

1. La legge stabilisce il tempo di prescrizione dell'azione di responsabilità, nonché le sue caratteristiche di personalità e di inestensibilità agli eredi.

Art. 89 - Pareri sulle proposte ed attuazione di deliberazioni

1. Il segretario comunale, il responsabile del servizio interessato e il responsabile di ragioneria rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri sulle proposte di deliberazione espressi ai sensi degli artt. 18 e 41 del presente statuto.

2. Il segretario, unitamente al funzionario preposto, è responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni del consiglio e della giunta.

Titolo VII FINANZA E CONTABILITA'

Art. 90 - Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

4. I regolamenti comunali sui tributi locali si uniformano alle prescrizioni della legge 27 luglio 2000, n. 212 "Ricognizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente".

Art. 91 - Attività finanziaria del comune

1. La finanza del comune è costituita da:

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e partecipazioni ad imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) risorse per investimenti;
- h) altre entrate.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge il comune istituisce, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe, adeguando queste ultime con opportune differenziazioni e, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi.

4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.

Art. 92 - Amministrazione dei beni comunali

1. Il sindaco cura la tenuta di un esatto inventario dei beni demaniali e patrimoniali del comune; esso viene rivisto annualmente. Dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio sono personalmente responsabili il sindaco, il segretario ed il responsabile di ragioneria.

2. I beni patrimoniali comunali devono, di regola, essere dati in affitto; i beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla giunta comunale sulla base di criteri stabiliti dal consiglio.

3. Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da lasciti, donazioni, riscossioni di crediti o, comunque, da cespiti da investire a patrimonio, debbono essere impiegate nella estinzione di passività onerose, nel miglioramento del patrimonio e dei servizi o in titoli nominativi dello Stato.

4. Il consiglio comunale delibera l'accettazione ed il rifiuto di lasciti e di donazioni di beni immobili.

Art. 93 - Contabilità comunale: il bilancio

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello Stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento comunale di contabilità.

2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, per l'anno successivo, osservando i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

Art. 94 - Contabilità comunale: il conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio e il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del revisore di cui all'art. 96 del presente statuto.

Art. 95 - Attività contrattuale

1. Agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, il comune, per il perseguimento dei suoi fini istituzionali, provvede mediante contratti.

2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta dalla determinazione del responsabile del procedimento di spesa.

3. La determinazione deve indicare:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesso dalle disposizioni vigenti in materia di contratti dello Stato e le ragioni che ne sono alla base.

4. In rappresentanza del comune nella stipulazione dei contratti interviene il responsabile dell'ufficio o servizio interessato.

5. Il segretario comunale roga, nell'esclusivo interesse del comune, i contratti di cui al comma 1.

Art. 96 - Revisione economico-finanziaria

1. Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore eletto a maggioranza assoluta dei suoi membri e scelto tra esperti iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti o degli albi dei dottori commercialisti o dei ragionieri.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta; è revocabile per inadempienza e quando ricorrano gravi motivi che influiscono negativamente sull'espletamento del suo mandato.

3. Il revisore collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

4. Per l'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

5. Nella relazione di cui al comma 3 il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

6. Il consiglio comunale può affidare al revisore il compito di eseguire periodiche verifiche di cassa.

7. Il revisore risponde della verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al consiglio.

8. L'incarico di revisore è incompatibile con la carica di consigliere comunale e di assessore extraconsiliare.

9. Al revisore dei conti possono essere affidate le ulteriori funzioni relative al controllo di gestione nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione di cui ai regolamenti per l'organizzazione degli uffici e servizi.

Art. 97 - Tesoreria

1. Il comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

- a) la riscossione di tutte le entrate, di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione tributi;
- b) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;
- c) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 10 novembre 1978, n. 702, convertito nella legge 8 gennaio 1979, n. 3.

2. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge e dal regolamento di contabilità di cui all'art. 152 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, nonché dalla stipulanda convenzione, approvata dal consiglio comunale a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

Art. 98 - Controlli interni

1. L'amministrazione comunale sviluppa, con adeguati strumenti e metodi, un sistema di controlli interni finalizzato a garantire i processi di verifica economico-gestionale, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'ente.

2. La disciplina dei profili strutturali e procedurali delle differenti tipologie di controllo e valutazione è definita, in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

5. Qualora i dati dei controlli facciano prevedere un disavanzo di amministrazione della gestione di competenza ovvero della gestione dei residui, il consiglio comunale adotta, nei modi e termini di cui all'art. 193 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, apposita deliberazione con la quale siano previste le misure necessarie a ripristinare il pareggio.

Titolo VIII RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 99 - Partecipazione alla programmazione

1. Il comune partecipa alla programmazione economica, territoriale e ambientale della regione; formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che saranno raccolte e coordinate dalla provincia.

2. Il comune nello svolgimento dell'attività programmatica di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio e alle procedure dettate dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 100 - Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all'art. 133 della Costituzione, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 101 - Pareri obbligatori

1. Il comune è tenuto a chiedere i pareri prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche ai sensi dell'art. 16, commi 1-4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituito dall'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. Decorso infruttuosamente il termine di 45 giorni prescritto dalla legge, il comune può prescindere dal parere.

Titolo IX DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 102 - Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura di cui all'art. 6, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

3. L'approvazione della deliberazione di abrogazione totale dello statuto comporta l'approvazione del nuovo.

Art. 103 - Adozione di regolamenti

1. Il regolamento interno del consiglio comunale è deliberato entro sei mesi dalla entrata in vigore del presente statuto.

2. Gli altri regolamenti previsti dal presente statuto, esclusi quello di contabilità e quello per la disciplina dei contratti, sono deliberati entro un anno dalla data di cui al comma 1.

3. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui ai precedenti commi continuano ad applicarsi le norme dei medesimi regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore del presente statuto.

Art. 104 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio comunale.

4. Il segretario del comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.